



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 34/2012 del Consiglio Comunale

Adunanza di **PRIMA** convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 114, comma 2, della L.P. 1/2008 alla deroga relativamente ai lavori di sistemazione interna con cambio di destinazione d'uso in asilo nido di "Villa Pellegrini" p.ed. 2130 in C.C. Tione I^ parte, Via durone n. 22.

L'anno **DUEMILADODICI** alle ore **20.30** del giorno **QUATTORDICI** del mese di **GIUGNO** nella sala consigliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. GOTTARDI MATTIA | 10. MARANER ADRIANO |
| 2. SALVATERRA FRANCESCO | 11. ANTOLINI EUGENIO |
| 3. LEONARDI LORENZO | 12. FAILONI MARIO |
| 4. ZAMBONI ROBERTO | 13. SCALFI LUCA |
| 5. STEFENELLI GIUSEPPE | 14. FERRARI MANUELA |
| 6. GIRARDINI MIRELLA | 15. ARMANI ALBERTO |
| 7. SCANDOLARI GIOVANNA | 16. BALLARDINI CARLO |
| 8. OSS MICHELE | 17. PELLEGRINI MASSIMO |
| 9. MORSELLINO ANDREA | 18. GIACOMUZZI MARIA EMANUELA |

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1. BONOMI ARRIGO
2. BALLARDINI GIOVANNI

PRESENTI n. 18 ASSENTI n. 2

Il Signor **GIUSEPPE STEFENELLI** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale** ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Vice Segretario Comunale dott. GIUSEPPE STEFANI**, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. 10 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 34/2012 dd. 14.06.2012

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 114, comma 2, della L.P. 1/2008 alla deroga relativamente ai lavori di sistemazione interna con cambio di destinazione d'uso in asilo nido di "Villa Pellegrini" p.ed. 2130 in C.C. Tione I^ parte, Via durone n. 22.

EF/ef LM933

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la necessità di reperire una nuova struttura atta ad ospitare il servizio di asilo nido comunale per far fronte all'aumento di richieste di ospitalità, ormai pressante e a cui non si può rispondere nell'attuale struttura di proprietà comunale sita a piano terra del Condominio Piazze a Tione in Viale Dante che può ospitare solamente ventidue bambini, numero che da qualche anno risulta insufficiente rispetto alle richieste presentate da famiglie residenti.

Preso atto che sulla base degli accordi intercorsi con la proprietà è stata individuata nella p.ed. 2310 in C.C. Tione I^ parte sita in via Durone n. 22 e denominata "Residenza Pellegrini", di proprietà della "Fondazione Centro Leonia Piovaneli e Maria Roberta Pellegrini" con sede a Tione di Trento, la struttura idonea ad ospitare l'asilo nido comunale per un'utenza prevedibile di 35 unità.

Preso atto che considerate le caratteristiche di pregio dell'edificio e l'ampia porzione di giardino disponibile, si è ipotizzato di procedere alla locazione dell'immobile e di procedere con spese a carico dell'Amministrazione comunale ad un intervento di adeguamento funzionale e normativo.

Considerato che con precedente deliberazione n. 226/2010 si era ipotizzato di poter rapidamente pervenire all'utilizzo quale sede dell'Asilo Nido del sottotetto della Scuola Materna, mentre in base ad una nuova valutazione della problematica, scaturita dalla disponibilità recentemente comunicata dalla Fondazione "Centro Leonia Piovaneli e Maria Roberta Pellegrini" di mettere a disposizione temporaneamente la struttura costituita dalla "Residenza Pellegrini", p.ed. 2130, ritiene ora preferibile collocare l'Asilo Nido presso detto edificio p.ed. 2130 in quanto lo stesso permette in tempi brevi di fornire il servizio all'utenza che lo richiede con uno standard qualitativo giudicato ottimale dal competente Servizio Provinciale sia per la fruibilità della struttura che per la presenza di un'ampia area a verde circostante.

Ritenuto quindi di modificare il precedente intendimento dell'Amministrazione provvedendo a sistemare l'edificio p.ed. 2130 in C.C. Tione I^ parte quale Asilo Nido.

Considerato infatti che l'edificio in questione, pur essendo di recente costruzione, necessita di una serie di opere interne consistenti nell'installazione di un impianto elevatore, adeguamento di servizi igienici, adeguamento alla normativa antincendio, miglioramenti funzionali dei locali nonché di un nuovo arredo con recupero di quello già disponibile nella sede attuale.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99/2012 di data 24.04.2012 è stato affidato l'incarico all'arch. Lara Zoccatelli per la progettazione

preliminare e definitiva dei lavori di ristrutturazione ed arredo interno dell'asilo nido da realizzarsi sulla p.ed. 2310 in C.C. Tione I^ parte, via Durone n. 22.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 114/2012 di data 08.05.2012 avente ad oggetto "Locazione della p.ed. 2310 C.C. Tione I, di proprietà dell'Associazione Centro Leonia Piovanelli e Maria Roberta Pellegrini di Tione, da destinare a sede dell'asilo nido comunale" ed il contratto di locazione per la durata di dodici anni della p.ed. 2310 in C.C. Tione I^ parte, tranne alcuni locali a piano terra, stipulato in data 15.05.2012, con il quale, fra l'altro, all'articolo 6 *"Il Centro autorizza il Comune a realizzare tutti gli interventi edilizi ritenuti da quest'ultimo necessari al fine di utilizzare l'edificio locato quale asilo nido comunale e rinuncia a chiedere il suo ripristino alle condizioni attuali al termine della locazione. Inoltre il Centro autorizza il Comune ad attivare, qualora ritenuto da quest'ultimo necessario, la procedura di deroga urbanistica ai sensi della L.P. 1/2008 al fine di utilizzare l'edificio in questione quale asilo nido"*.

Preso atto che l'intervento previsto non si trova in area di tutela ambientale dal Piano Urbanistico Provinciale approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in vigore dal 26.06.2008 e dal vigente Piano Regolatore Generale.

Dato atto che è stato acquisito uno specifico parere datato 01.03.2012, prot. n. 126272, in merito alla fattibilità della deroga urbanistica dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T., pervenuto in data 08.03.2012, prot. n. 3354.

Vista la terza variante al PRG approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 55 del 20.01.2012, in vigore dal 25.01.2012, in particolare l'articolo 25 (insediamenti abitativi) nonché il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 40/2007 di data 15.11.2007.

Atteso che il progetto definitivo a firma dell'arch. Lara Zoccatelli presentato in data 04.06.2012, prot. n. 7882, è stato valutata dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 05.06.2012, verbale n. 21, che ha espresso il seguente parere: *"La Commissione rileva il contrasto con la prevalente destinazione residenziale di cui all'art. 25 delle N.d.A. pur non essendovi contrasto con la destinazione di zona. Si rinvia al Consiglio comunale per la procedura di deroga. In quanto sopra consiste il parere della CEC"*.

Preso atto quindi che l'intervento predetto risulta in contrasto con l'articolo 25 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale in quanto l'immobile p.ed. 2310 in C.C. Tione I^ parte, essendo previsto a destinazione non residenziale, non rispetterà la prevalente destinazione residenziale.

Vista la Legge Provinciale 04 marzo 2008, n. 01 e successive modifiche e la Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 recante "Ordinamento urbanistico e governo del territorio".

Preso atto quindi che il contrasto con il vigente P.R.G. non riguarda la destinazione di zona e quindi la pratica di deroga urbanistica ai sensi dell'articolo 114, comma 2, della L.P. 01/08 s.m.i. necessita solamente del parere della Commissione Edilizia Comunale e dell'autorizzazione del Consiglio Comunale e quindi non necessita né del nulla osta della Giunta Provinciale, né del parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio di cui all'articolo 148, comma 6 nonies della L.P. 1/2008.

Specificato che non risulta necessaria alcuna verifica in merito alla necessità del procedimento di rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg nonché deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, lettera d) della predetta normativa, risultando l'intervento non

in contrasto con la destinazione di zona ammessa e ricadendo altresì il medesimo in ambito urbano consolidato.

Specificato quindi che si può procedere al rilascio dell'autorizzazione di competenza del Consiglio Comunale per quanto riguarda la deroga urbanistica ai sensi dell'art. 114, comma 2, della L.P. 01/08 s.m.i..

Viste le recenti circolari di data 22.04.2010 e di data 09.07.2009 del Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento in materia di deroghe urbanistiche.

Visto l'articolo 2bis (deroghe) delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale che ammette la deroga per opere pubbliche o di interesse pubblico secondo la normativa vigente in materia.

Considerata la natura dell'intervento proposto ed la necessità di non poter espletare così celermente la procedura di una variante al P.R.G. o per opera pubblica, si ritiene conforme al pubblico interesse procedere mediante deroga urbanistica.

Atteso che ai sensi dell'articolo 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. la presente deliberazione rientra fra le competenze del Consiglio comunale.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 56 L.R. 1/93 come modificato dall'art. 16 comma 6 L.R. 10/98, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Edilizia Privata e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 13 favorevoli, n. zero contrari, n. 5 astenuti (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di **autorizzare**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'articolo 114, comma 2, della Legge Provinciale 04 marzo 2008 n. 01 s.m.i., in deroga alle previsioni di cui all'articolo 25 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, l'intervento relativo ai lavori di sistemazione interna con cambio di destinazione d'uso in asilo nido di "Villa Pellegrini" p.ed. 2310 in C.C. Tione I[^] parte, via Durone n. 22, secondo il progetto definitivo a firma dell'arch. Lara Zoccatelli.
2. Di **dare atto**, che la deroga urbanistica di cui alla presente deliberazione non necessita del nulla osta della Giunta Provinciale in quanto non riguarda un contrasto con la destinazione di zona prevista dal vigente Piano Regolatore Generale.
3. Di **inviare**, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 42 del Regolamento della L.P. 01/08 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., copia del presente provvedimento alla P.A.T., Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio Affari Amministrativi.
4. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere alla realizzazione dell'opera pubblica, con voti n. 13 favorevoli, n. zero contrari e n. 5 astenuti (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari) su n. 18 Consiglieri

presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

5. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa **ricorso giurisdizionale** avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Stefanelli

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale dal 19.06.2012 per dieci giorni consecutivi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe Stefani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, lì _____~~

~~_____ **La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 19.06.2012 al 29.06.2012 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~lì _____~~

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 19.06.2012 al 29.06.2012. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani